

SCHEMA DI CONVENZIONE

**OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Trieste Servizio Biblioteche Istruzione e Politiche Giovanili e**

**per la fornitura dei servizi di prestito e distribuzione per le sedi del Servizio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.**

L'anno ....., il giorno ..... del mese di .....,  
nella sede di .....,

TRA

l'ente ..... (nel prosieguo:  
l'Ente), codice fiscale ....., avente sede a  
....., rappresentato da  
....., nato a  
.....,

il ....., domiciliato a ....., abilitato alla sottoscrizione  
della presente convenzione

E

con codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_ avente sede a \_\_\_\_\_ in  
Via \_\_\_\_\_, iscritta nella sezione \_\_\_\_\_ dell'Albo Regionale delle  
cooperative sociali della Regione Friuli Venezia Giulia

nella persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_, nato  
a \_\_\_\_\_, domiciliato \_\_\_\_\_ per la sua carica  
presso \_\_\_\_\_, abilitato alla sottoscrizione della presente  
convenzione;

PREMESSO

- che, in conformità all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed all'articolo 24 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20, l'Ente ha ritenuto con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_, a firma del Direttore del Servizio Biblioteche Istruzione e Politiche Giovanili, di procedere alla stipula con \_\_\_\_\_ di una convenzione per la fornitura dei servizi di prestito e distribuzione per le sedi del Servizio;
- che la Cooperativa sociale \_\_\_\_\_, ai fini dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, svolge le seguenti attività:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1  
(Oggetto)

La presente convenzione (nel prosieguo: la convenzione) ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- a) fornitura da parte della Cooperativa sociale dei beni e/o dei servizi di cui all'allegato capitolato speciale verso il pagamento del corrispettivo come determinato all'articolo 12 (nel prosieguo: la fornitura);
- b) creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, con particolare riferimento alle seguenti tipologie di svantaggio: disagio mentale e invalidità fisica, attraverso l'impiego delle stesse nell'ambito dell'esecuzione della fornitura di cui alla lettera a);
- c) inserimenti lavorativi, aggiuntivi rispetto a quelli di cui alla lettera b), di persone in stato o a rischio di emarginazione sociale, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006.

Art. 2  
(Durata)

La convenzione ha la durata di anni I (uno) dalla data di affidamento del servizio.

Art. 3

*(Modalità di svolgimento delle prestazioni e raccordo con gli uffici dell'Ente)*

La Cooperativa sociale si impegna ad eseguire la fornitura secondo le modalità ed i tempi indicati nel capitolato speciale allegato, con piena autonomia organizzativa e gestionale.

La Cooperativa sociale si impegna altresì ad organizzare l'attività lavorativa necessaria all'esecuzione della fornitura in armonia con i contenuti e le finalità dei piani di inserimento delle persone svantaggiate di cui all'articolo 5.

L'Ente individua nel dipendente del Servizio \_\_\_\_\_ il responsabile della gestione dei rapporti con la Cooperativa sociale ai fini dell'attuazione della convenzione, cui la Cooperativa stessa potrà rivolgersi per qualsiasi problema di natura tecnica ed amministrativa.

Art. 4

*(Personale impiegato, requisiti di professionalità e nomina dei responsabili delle attività)*

Per l'espletamento delle prestazioni oggetto della convenzione, la Cooperativa sociale si impegna ad impiegare \_\_\_\_\_

Nell'elenco nominativo allegato sono dettagliate le informazioni concernenti le qualificazioni ed i requisiti di professionalità ed esperienza del personale impiegato, nonché i dati relativi ai contratti di lavoro, comprensivi dell'orario di lavoro e dei mansionari. Nell'elenco in parola sono, in particolare, precisate le caratteristiche professionali del responsabile tecnico, nominato nella persona di \_\_\_\_\_, e del responsabile organizzativo e dell'inserimento lavorativo, nominato nella persona di \_\_\_\_\_, nonché i compiti agli stessi attribuiti.

Ogni eventuale variazione dell'elenco di cui sopra deve essere previamente comunicata all'Ente e debitamente motivata.

Art. 5

*(Inserimento lavorativo delle persone svantaggiate)*

La Cooperativa sociale si impegna ad attuare i piani di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate sulla base delle modalità allegate alla presente convenzione.

La Cooperativa sociale si impegna ad attuare per ciascuna delle persone svantaggiate i piani individuali di inserimento, predisposti, in raccordo con i centri per l'impiego, in collaborazione con gli uffici del servizio sociale competente e d'intesa con le persone svantaggiate, nei quali sono state definite, tenuto conto delle specifiche tipologie di svantaggio coinvolte, le prestazioni lavorative

assegnate, il monte ore di lavoro mensile, i ruoli e i profili professionali di riferimento, nonché le specifiche modalità di sostegno che saranno assicurate alle persone svantaggiate.

L'Ente e la Cooperativa sociale si impegnano a verificare periodicamente, anche con il supporto degli uffici del servizio sociale competente, l'attuazione dei piani di inserimento con incontri periodici.

Le predette attività di verifica si tradurranno in relazioni scritte che, unitamente alla restante documentazione afferente la convenzione, compresa quella da cui risulta la condizione di persone svantaggiate dei soggetti di cui al presente articolo, saranno conservate agli atti presso la sede del Servizio Biblioteche Istruzione e Politiche Giovanili.

Ai fini della vigilanza sull'attuazione della convenzione, l'Ente, in qualsiasi momento, potrà altresì richiedere informazioni ed effettuare controlli sulle attività svolte e sui risultati raggiunti, anche attraverso contatti diretti con le persone svantaggiate.

#### Art. 6

##### *(Formazione del personale)*

Il personale impiegato parteciperà alle attività formative di seguito descritte:

---

ed a concordare con la Cooperativa sociale ulteriori iniziative di formazione dei lavoratori, secondo modalità tali da favorire il miglior svolgimento delle prestazioni e la crescita professionale del personale.

#### Art. 7

##### *(Soci volontari)*

Al fine di coadiuvare il personale addetto al sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate impiegate nell'esecuzione della fornitura, la Cooperativa sociale non si avvarrà / si avvarrà dei soci volontari.

La Cooperativa sociale si impegna a comunicare le eventuali variazioni fra i soci volontari impegnati nell'espletamento delle attività di cui alla convenzione.

#### Art. 8

##### *(Utilizzo di beni e strutture)*

L'Ente si impegna a garantire alla Cooperativa sociale la disponibilità, per la durata della convenzione, dei beni necessari all'espletamento del servizio.

#### Art. 9

##### *(Standard tecnici)*

L'Ente e la Cooperativa sociale si danno reciprocamente atto che i beni e le strutture di cui all'articolo 8 sono conformi agli standard tecnici previsti dalla normativa vigente.

Nell'espletamento delle attività di cui alla convenzione, la Cooperativa sociale si impegna ad osservare i requisiti, qualitativi ed organizzativi, determinati dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché alle condizioni stabilite dai pertinenti provvedimenti di autorizzazione al funzionamento, qualora richiesti.

#### Art. 10

##### *(Contratti di lavoro)*

La Cooperativa sociale, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2 bis, della legge 3 aprile 2001, n. 142, si impegna:

1) a rispettare nei confronti dei lavoratori, inclusi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa;

2) a corrispondere ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

La Cooperativa sociale si impegna ad assolvere gli obblighi contributivi nei confronti dei propri lavoratori in conformità alla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa. Ai fini dell'effettuazione da parte dell'Ente di apposite verifiche a tale riguardo, la Cooperativa sociale si impegna altresì a presentare idonea documentazione attestante il regolare adempimento dei predetti obblighi contributivi.

#### Art. 11

##### *(Sicurezza e salute dei lavoratori)*

La Cooperativa sociale si impegna ad assicurare l'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante l'esecuzione delle prestazioni. A tale fine, tenuto conto del tipo di svantaggio delle persone inserite e dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, si impegna, in particolare, ad attuare le seguenti misure tecniche ed organizzative:

Fornire specifici ausili e idonee attrezzature (es. sedute speciali) ritenuti necessari dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal medico competente e dal rappresentante dei lavoratori.

Nonché predisporre istruzioni comportamentali e/o operative che permettano l'esecuzione delle attività nel rispetto delle specifiche esigenze del lavoratore. Inoltre, sarà fornita specifica attività di informazione e formazione sul luogo di lavoro integrativa a quella prevista dalla normativa vigente sui rischi esistenti, sulle necessarie misure di prevenzione e protezione e sulle procedure di emergenza del sito.

Valutate le possibili interferenze tra l'attività dell'Ente e l'attività della Cooperativa sociale nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni oggetto della convenzione, l'Ente e la Cooperativa sociale si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione secondo le modalità indicate nel DUVRI allegato.

La Cooperativa sociale si impegna a consentire all'Ente di effettuare verifiche e controlli sull'adempimento degli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori.

#### Art. 12

##### *(Corrispettivo, modalità di pagamento e revisione dei prezzi)*

L'importo della convenzione è pari a EURO \_\_\_\_\_ (IVA esente).

Il pagamento del corrispettivo della prestazione sarà effettuato mensilmente entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della relativa fattura, riscontrata regolare e conforme alle prestazioni ricevute.

L'Ente può sospendere il pagamento alla Cooperativa sociale, qualora contesti, nelle more del pagamento, inadempienze nella esecuzione delle prestazioni, fino a che la Cooperativa sociale non si ponga in regola con gli obblighi contrattuali.

#### Art. 13

##### *(Assicurazione del personale e degli utenti)*

L'Ente è esonerato da ogni responsabilità che si riferisca alla gestione delle attività concernenti la fornitura, per la quale risponde unicamente la sociale.

A tale riguardo, la Cooperativa sociale si impegna ad accendere apposite coperture assicurative (art. 5 Capitolato Speciale) relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti alle attività svolte, nonché ai rischi gravanti sul personale addetto e sugli utenti.

#### Art. 14

##### *(Verifica, vigilanza e valutazione relative alla fornitura)*

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5 in riferimento ai piani di inserimento lavorativo, l'Ente vigilerà sulla correttezza della fornitura mediante verifiche periodiche e controlli aventi ad oggetto:

- a) l'adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione;
- b) la conformità della fornitura alle previsioni del capitolato speciale di cui all'articolo 3;
- c) il grado di soddisfacimento dell'utenza.

Sulla base delle risultanze della predetta valutazione, l'Ente potrà avanzare rilievi alla Cooperativa sociale, che sarà tenuto a fornire giustificazioni scritte ovvero ad uniformarsi alle prescrizioni eventualmente comunicate dall'Ente entro il termine stabilito.

Ad ultimazione della fornitura, la Cooperativa sociale si impegna a trasmettere una relazione concernente l'effettuazione della stessa, con indicazione dei risultati conseguiti e delle problematiche emerse, nonché dei costi effettivamente sostenuti.

#### Art. 15

##### *(Inadempienze e cause di risoluzione)*

Nel caso di ritardi, deficienze ed altre inadempienze, tali da non concretare le ipotesi di risoluzione di cui al comma successivo, l'unica preliminare formalità nell'applicazione di penalità sarà la contestazione degli addebiti per iscritto, anche tramite fax, con la concessione di un termine minimo di 5 giorni dalla data di ricevimento, per la presentazione di spiegazioni ed eventuali giustificazioni.

Il Comune di Trieste ha la facoltà di applicare nei confronti della Cooperativa sociale delle penalità variabili, a seconda della gravità del caso, da Euro 100,00 (cento/00), fino a un massimo corrispondente al 10% del valore del contratto, per ogni violazione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e da quanto previsto nell'allegato capitolato e per ogni caso di deficiente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio.

Qualora in conseguenza dell'astensione dal lavoro, dovuta a qualsiasi causa, da parte del personale della Cooperativa sociale, questi non assicuri tempestivamente la regolarità del servizio, l'Amministrazione comunale applicherà sul compenso stabilito, trattenute proporzionali alla durata dell'astensione stessa, salvo il diritto per l'Amministrazione medesima al risarcimento dei maggiori danni e, nei casi recidivi e di maggior durata, alla recessione dal contratto.

L'Ente può risolvere di diritto la convenzione in qualsiasi momento e con effetto immediato nel caso di infrazione a una delle clausole di cui ai precedenti articoli, per la quale la Cooperativa sociale regolarmente diffidata non abbia provveduto a far pervenire le giustificazioni entro il termine assegnatogli o non abbia provveduto a far eseguire i lavori entro il termine indicato nella diffida stessa. Allo stesso modo può portare a immediata risoluzione della convenzione l'inosservanza dei patti che determini l'interruzione del servizio.

Nel caso in cui la somma complessiva delle penalità applicate superi il 10% del valore della convenzione, si addiverrà alla risoluzione dello stesso.

L'Ente si riserva inoltre di far eseguire a terzi la prestazione nel caso in cui la sospenda il servizio durante il periodo dell'appalto, salvo ragioni di caso fortuito o forza maggiore, addebitandogli le relative spese.

Rimane impregiudicata ogni altra azione per danni arrecati al Comune.

La Cooperativa sociale può recedere dalla convenzione solo per giusta causa con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni.

L'Ente può recedere dalla convenzione in qualunque momento, per ragioni di pubblico interesse. In tal caso la Cooperativa sociale ha diritto ad ottenere il pagamento per il servizio svolto fino al momento del recesso, senza alcun ulteriore importo, diritto o indennizzo.

In conformità all'articolo 24, comma 7, della legge regionale 20/2006, la cancellazione della Cooperativa sociale dall'Albo regionale delle cooperative sociali comporta la risoluzione di diritto della convenzione.

Art. 16  
(Controversie)

Per ogni controversia che potesse insorgere nell'ambito dell'esecuzione della convenzione non definibili in via amministrativa, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Trieste.

Art. 17  
(Spese di contratto)

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della convenzione sono a carico della Cooperativa sociale.

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro \_\_\_\_\_

Art. 18  
(Domicilio)

Agli effetti del presente atto, la Cooperativa sociale dichiara di avere il proprio domicilio fiscale:

---

Art. 19  
(Allegati alla convenzione)

Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati:

- a) capitolato speciale citato all'articolo 3;
- b) elenco nominativo del personale impiegato citato all'articolo 4;
- c) piani individuali di inserimento citati all'articolo 5;
- d) DUVRI citato all'articolo 11.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, punto 2) del D.P.R.

26/4/1986, n. 131.

Fatto in unico originale, letto, approvato e sottoscritto.

L'Ente

.....

La Cooperativa sociale

.....

*Approvazione specifica*

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del codice civile, gli articoli 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19 del presente atto.

L'Ente

.....

La Cooperativa sociale

.....

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SALVADEI MANUELA

CODICE FISCALE: SLVMNL63A57L424S

DATA FIRMA: 23/11/2016 14:31:24

IMPRONTA: 05D49D06BDC27F31184051CBAAAAB2E9A75D68BD97BB0AF475583879420CF378  
A75D68BD97BB0AF475583879420CF378B185ABC1677A9AB6D3E98020B621DC04  
B185ABC1677A9AB6D3E98020B621DC045100ABDAFBD3AA1B3D18305B8088798A  
5100ABDAFBD3AA1B3D18305B8088798A6C57399F65E0DA2E5A11E415B472DD9D